

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2160**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GUERZONI, BATTAFARANO,  
e GRUOSSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2003**

—————

Rilascio di autorizzazioni per rimpatri e per una nuova  
occupazione ai lavoratori extracomunitari in attesa  
di regolarizzazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le procedure di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, procedono a rilento e per l'alto numero delle domande - quasi settecentomila - e, non di meno, per la loro farraginosità, per le diverse sedi decisionali, oltre che per le difficoltà dell'amministrazione pubblica.

La durata di tali procedure - ben oltre i pochi mesi inizialmente previsti - è prevedibile superi, per migliaia di casi, l'anno 2003 e ciò fa emergere la rigidità e l'astrattezza di una normativa che non si misura con una merce (forza lavoro), bensì con uomini e donne in carne ed ossa ai quali vanno riconosciuti diritti fondamentali personali e di libertà, ora negati.

È questo l'obiettivo che si pone il presente disegno di legge che interviene a correggere la legge n. 189 del 2002 che non riconosce il diritto ai cittadini stranieri, soggetti alle procedure di regolarizzazione, a rimpatriare, anche solo brevemente, per tutto il tempo della durata della stessa ed impedisce, a quelli che tra loro, nello stesso periodo restano senza lavoro, la possibilità di una nuova occupazione anche quando trovano un datore di lavoro che manifesta disponibilità.

In questo senso sono già emerse in tutto il Paese numerose situazioni che occorre risol-

vere con senso di umanità, socialità e nel rispetto dei diritti delle persone a ricongiungersi con i loro affetti familiari. Sotto questo profilo risultano particolarmente colpite le tante donne straniere alle quali è impedita, per un tempo indefinito, la possibilità di rivedere i propri figli, spesso bambini in tenerissima età. Non di meno, è del tutto evidente la necessità di procurarsi una nuova occupazione quando quella precedente viene a mancare, che consenta il sostentamento di sé e dei propri famigliari.

È del tutto evidente la necessità di soddisfare le due esigenze segnalate se davvero si vogliono contrastare la clandestinità e l'irregolarità che, non vi è dubbio, rappresenterebbero l'alternativa obbligata per i lavoratori extracomunitari in attesa di regolarizzazione che nel frattempo abbiano la necessità impellente di rimpatriare o che restino senza lavoro.

Sul piano tecnico, anziché ricorrere a visti e a permessi di soggiorno provvisori in attesa della regolarizzazione, si è preferito proporre specifiche autorizzazioni per evitare una sovrapposizione di *status* giuridici dello straniero interessato, in Italia per lavoro, rispetto al suo essere nella fase della procedura di regolarizzazione prevista dalla legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Ai lavoratori extracomunitari che hanno presentato domanda di regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive modificazioni, e del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono rilasciate, a domanda, dalla Questura, autorizzazioni a recarsi all'estero della durata massima di venti giorni.

2. In caso di mancato ritorno in Italia, la procedura di regolarizzazione di cui al comma 1, si interrompe in modo definitivo.

## Art. 2.

1. I lavoratori extracomunitari di cui all'articolo 1, che restano senza lavoro nel corso del periodo di tempo necessario per la conclusione della procedura di regolarizzazione sono autorizzati a contrarre un nuovo rapporto di lavoro.

## Art. 3.

1. Nel regolamento di attuazione della citata legge n. 189 del 2002 sono introdotte le integrazioni e le modifiche necessarie per l'applicazione delle norme della presente legge.

